## REGOLAMENTO (UE) 2015/2449 DEL CONSIGLIO

## del 14 dicembre 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per 110 prodotti che attualmente non figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (¹).
- (2) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per 41 prodotti che figurano attualmente nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno pertanto sopprimere tali prodotti dall'allegato.
- (3) È necessario modificare la designazione dei prodotti per 45 prodotti i cui dazi autonomi della tariffa doganale comune sono stati sospesi che figurano attualmente nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato o di effettuare adattamenti linguistici. Inoltre, a seguito dei cambiamenti che saranno apportati alla nomenclatura combinata a decorrere dal 1º gennaio 2016, i codici NC di 22 prodotti dovrebbero essere modificati.
- (4) È inoltre necessario, nell'interesse dell'Unione, modificare la data limite per il riesame obbligatorio di 148 dei prodotti che attualmente figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di consentire le importazioni esenti da dazi oltre tale data. Le sospensioni dei dazi autonomi della tariffa doganale comune relative a tali prodotti sono state esaminate ed è opportuno fissare nuove date per il successivo riesame obbligatorio.
- (5) Al fine di consentire un adeguato monitoraggio statistico, l'attuale allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere aggiornato per tener conto delle modifiche dell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I di tale regolamento.
- (6) A fini di chiarezza e di razionalità, è opportuno fondere gli attuali allegati I e II del regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (7) A seguito della fusione degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1387/2013 e nell'interesse di una migliore gestione del regime di sospensioni autonome, è opportuno modificare alcune disposizioni di tale regolamento.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (9) Poiché le modifiche a norma del presente regolamento dovrebbero avere effetto a decorrere dal 1º gennaio 2016, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
- (10) Tuttavia, al fine di assicurare adeguatamente il beneficio della sospensione in relazione alla capacità di concorrenza delle imprese interessate da un prodotto, la sospensione relativa a tale prodotto dovrebbe applicarsi dal 1º gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

1) all'articolo 1, i termini «nell'allegato I» sono sostituiti da «nell'allegato»;

<sup>(</sup>¹) Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

